

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **ANTONIO BEVACQUA****Legge di Bilancio 2025 e misure di tracciabilità delle spese**

Per contrastare l'evasione fiscale nella Legge in corso di approvazione sono state introdotte misure riguardanti la tracciabilità delle spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi.

Secondo il Governo, nella Relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio per il 2025 oramai in dirittura d'arrivo, *"il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale"*, ergo favorisce l'evasione fiscale.

I 2 comportamenti specifici, indicati nell'ambito dei 4 nei quali è ravvisabile l'evasione fiscale, sono:

- **l'evasione da omessa fatturazione, attuata generalmente con il consenso del cessionario**, laddove il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario, invogliato da uno sconto sul corrispettivo, di effettuare la transazione evitando l'emissione del documento fiscale;
- **l'evasione da omessa dichiarazione, attuata senza il consenso del cessionario**, praticata quando il documento fiscale viene emesso, il cessionario paga regolarmente, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente.

Per **far fronte al fenomeno dell'evasione**, l'art. 10 della legge di Bilancio in corso di approvazione, interviene sull'art. 51 del Tuir, nella parte che riguarda il concorso alla formazione del **reddito da lavoro dipendente** delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, stabilendo che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e n.c.c.), **non concorrono a formare il reddito** se le spese vengono effettuate con **metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento di cui al D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Lo stesso art. 10, alla lett. b), interviene analogamente sull'art. 54 del Tuir, avuto riguardo alla determinazione del **reddito da lavoro autonomo**, specificando che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili già descritti.

Conseguentemente, con il dettato di cui alle lett. c) e d), l'art. 10 della legge di Bilancio, intervenendo sull'art. 95 del Tuir, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili**, nei limiti di cui ai cc. 1, 2 e 3 del medesimo art. 95 se effettuate con i metodi tracciabili. Parimenti per le spese di rappresentanza di cui all'art. 108 del Tuir.